



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 08.05.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001603

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Camera di Commercio Svizzera-Mongolia

Camera di Commercio Svizzera-Mongolia
CHE-116.199.675
ohne Domicil-sans domicile-senza indirizzo
6900 Lugano

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Camera di Commercio Svizzera-Mongolia, Lugano (CHE-116.199.675),
ritenuto che

I. secondo l'art. 153 cpv. 1 ORC se l'ente giuridico o il domiciliatario ha notificato la cancellazione del domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio pubblica una diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, in base alla quale l'ente giuridico deve, entro 30 giorni, notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale nel luogo di sede. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della persona giuridica o della società di persone, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni

(CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, OTRC). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. l'ente giuridico in oggetto è attualmente privo di un domicilio legale iscritto nel registro di commercio ai sensi dell'art. 153 cpv. 1 ORC. Mediante pubblicazione nel FUSC del 17.01.2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione dell'ente giuridico in oggetto di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Questo termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale valido. Di conseguenza l'ente giuridico in questione deve essere sciolto d'ufficio, in quanto privo di un domicilio legale nel comune di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 100.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La ditta Camera di Commercio Svizzera-Mongolia, Lugano,

è sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Enkhbayar, Batshugar e Gicchetta, Gianandrea.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Nuova ditta: Camera di Commercio Svizzera-Mongolia in liquidazione.

Nuove persone iscritte o modifiche: Enkhbayar, Batshugar, cittadino mongolo, Ulaanbaatar (MN), presidente + liquidatore e Gicchetta, Gianandrea, cittadino britannico, in Londra (UK), membro e segretario + liquidatore.

Osservazioni: L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d cifra 6 OTRC). La tassa per la modifica della funzione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC) oltre ad una tassa di CHF 100.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 30.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 100.00 a carico di Enkhbayar Batshugar e Gicchetta Gianandrea.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese pari ad un totale di CHF 370.00 sono poste solidalmente a carico dell'associazione e di Enkhbayar Batshugar e Gicchetta Gianandrea. A carico di Enkhbayar Batshugar e Gicchetta Gianandrea è posta personalmente l'ammenda di CHF 100.00.

6. Ritenuto come i signori Enkhbayar Batshugar e Gicchetta Gianandrea non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 08.06.2020

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca